

	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN	
	MICROBIOREATTORE AD ALTA PRODUTTIVITA` NELL'AMBITO DEL PIANO	
	NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2	
	INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA	
	INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE" PROGETTO	
	ITINERIS - IR - ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH	
	INFRASTRUCTURES SYSTEM - CUP B53C22002150006 LOTTO NR. 2 CUI:	
	F80054330586202300780, CIG A020EFB19A	
	TRA	
	L'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio	
	Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con sede in Via	
	Alfonso Corti, 12, 20133 Milano, C.F. 80054330586 e P.IVA	
	02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal	
	Direttore di Istituto Dott. Aldo Ceriotti, domiciliato per la	
	carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza	
	del Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 69, Prot	
	0041106/2020 del 25/06/2020, domicilio digitale PEC:	
	direttore.ibba@pec.cnr.it;	
	E	
	L'operatore economico BECKMAN COULTER SRL (in seguito	
	"Contraente"), con sede legale in Via Roma, 108, 20051 Cassina	
	de' Pecchi MI, Codice fiscale e Partiva IVA IT04185110154,	
	rappresentato ai fine del presente atto dalla Dr.ssa Adriana	
	Cori, domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua	
	qualità di Procuratore speciale (giusta a procura speciale a	
	1	

rogito del Notaio Paola Mina del 13/01/2021, Repertorio n° 32806,

Raccolta n° 18750, C.F. CRODRN71C43A940N, domicilio digitale PEC

lifesciences@pec.beckman.it

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. nr. 329737

del 02.11.2023, l'Ente ha disposto di avviare una gara con

procedura aperta, suddivisa in più lotti, ai sensi dell'art. 71

del D.lgs. 36/2023 (in seguito "Codice") per l'affidamento della

fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.

nr. 420121 del 29.12.2023 ha comunicato la proposta di

aggiudicazione del lotto nr.2, CIG A020EFB19A in favore del

Contraente, per l'importo contrattuale di € 379.700,00, oltre

IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà

effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione

dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

4) Con provvedimento prot. nr. 420143 del 29.12.2023 l'Ente ha

disposto l'aggiudicazione del lotto nr.2, inerente l'appalto di

forniture di cui trattasi in favore del Contraente;

5) Con provvedimento prot. nr. 154973 del 09.05.2024 l'Ente ha

disposto l'efficacia della predetta aggiudicazione;

6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai

fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,
secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha
costituito la garanzia definitiva di € 26.579,00 (euro
ventiseimilacinquecentosettantanove/00), mediante polizza
fidejussoria n. 2086842 di REVO Insurance S.p.A. agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte
inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,
gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o
contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara
prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di
gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal
Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e
contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente
delle seguenti attività:

a) Fornitura ed installazione di un Microbioreattore ad alta
produttività

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità

ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1) L'importo del contratto è di € 379.700,00 (euro trecentosettantanovemilasettecento/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

4) Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto prescritto all'art.15 del capitolato tecnico.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

• Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

• Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso C.N.R. Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) c/o Area Territoriale di Ricerca di Milano 1, Via Alfonso Corti 12, 20133 Milano (MI),

piano secondo.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € 379,70 (euro trecentosettantanove/70) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura

interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

8) Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL 77/2021, convertito in L.108/2021, la penale di cui al precedente punto 1) sarà applicata anche in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

9) La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 del DL 77/2021, convertito in L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni

oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto, secondo le modalità descritte nell'allegato II.14 al codice dei contratti, artt. 36, 37 e 38.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche

tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché

alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da

apposito Verbale.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di

fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al

precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi

accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali

e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente

procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi

oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche

di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di

cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà

di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,

con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini

e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,

nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il

Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi

nell'ambito delle attività di verifica e successivamente

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha

	diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata	
	A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento	
	dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:	
	- Frode nella esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
	compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
	- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
	assicurazioni obbligatorie del personale;	
	- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
	l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
	contratto;	
	2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
	verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
	corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
	completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
	caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
	possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
	medesimo.	
	3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
	d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
	merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
	contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	
	13	

l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona della Dott.ssa Bianca Maria Elisabetta Castiglioni.

2) Il Contraente ha individuato il Sig. Dr. Massimo Sacchi quale referente commerciale e il Sig. Natale Cerati quale referente tecnico durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa

che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2)Il presente contratto, che consta di 16 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il Procuratore speciale

Il Direttore

Dr.ssa Adriana Cori

Dott. Aldo CERIOTTI